

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_30_1_DDC_RIS AGR_AREA SVIL RUR_1965_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area sviluppo rurale 18 luglio 2016, n. 1965

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Proroga termini per l'accesso individuale alla sottomisura 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr).

IL DIRETTORE DELL'AREA - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la decisione C(2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che il PSR 2014-2020, al capitolo 8.2 descrizione per misura, prevede l'attuazione della sottomisura 8.1.1 - imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura;

ATTESO che l'attuazione delle misure e sottomisure del programma di Sviluppo rurale 2014-2020 avviene con l'emanazione e l'applicazione di appositi provvedimenti di natura regolamentare, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2016, n.305 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR));

VISTO il decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n.044/Pres. con cui è stato emanato il suddetto Regolamento pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 15 dell'8 marzo 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 2 marzo 2016;

ATTESO che l'articolo 36 (Norma transitoria), comma 2 del suddetto Regolamento prevede che la scadenza del bando, fissata per il giorno 31 luglio 2016, possa essere prorogata con decreto dell'Autorità di gestione, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;

ATTESO che l'Autorità di gestione del PSR 2014-2020 è individuata nel direttore dell'area sviluppo rurale della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;

PRESO ATTO dei problemi di natura informatica che impediscono il perfezionamento della presentazione delle domande di sostegno, per l'accesso alla sottomisura 8.1.1, sul portale SIAN entro il termine indicato nel suddetto Regolamento;

RITENUTO pertanto opportuno prorogare il termine indicato dal comma 2 dell'articolo 36, del già citato Regolamento, al 19 settembre 2016;

VISTA la legge regionale 7/2000;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277/Pres;

DECRETA

1. Il termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'articolo 36 del Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli

Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 15 dell'8 marzo 2016 al BUR n.9 del 2 marzo 2016, è prorogato al 19 settembre 2016.

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 18 luglio 2016

CUTRANO

16_30_1_DDS_COMP SIST AGROAL_1885_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 13 luglio 2016, n. 1885

Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, articolo 3, comma 4. Deroga per l'uso del rame in agricoltura biologica di cui al punto 6 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 889/2008.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 354/2014 della Commissione dell'8 aprile 2014 (Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici);

CONSIDERATO che al punto 6 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 889/2008, tra le altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica, è prevista la possibilità dell'utilizzo del rame nella quantità massima di 6 kg per ettaro;

ATTESO che la normativa comunitaria prevede, per le colture perenni, che gli Stati membri possano autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame per ettaro, a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni, costituiti dall'anno considerato e dei quattro anni precedenti, non superi i 6 kg;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, le Regioni possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 889/2008;

VISTA la nota prot. SCSA n. 29527 A del 6 luglio 2016, con cui l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa) ha chiesto l'adozione della deroga al quantitativo annuo di rame distribuibile sulle colture perenni, ferma restando la media effettivamente applicata nell'arco del quinquennio non superiore ai 6 kg prescritti;

PRESO ATTO delle comunicazioni effettuate alle Organizzazioni professionali agricole regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009;

RITENUTO alla luce delle esperienze maturate sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e delle condizioni meteorologiche della primavera 2016 ed in particolare del mese di maggio, di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, di innalzare a 8 kg per l'anno 2016 il valore massimo per l'utilizzo del rame per le colture perenni in agricoltura biologica, in conformità al punto 3 dell'allegato II al regolamento (CE) n. 889/2008;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;